

BREVI NOTE SULLA TORTURA NEL CODICE PENALE ITALIANO (ART. 613 BIS C.P.)^(*)

di Emilio Dolcini

L'ordinamento italiano si segnala per l'ostinata resistenza opposta all'introduzione del delitto di tortura, approdato nel codice penale soltanto nel 2017, a oltre trent'anni di distanza dalla Convenzione Onu che impegnava gli Stati-parti a incriminare ogni atto di tortura e a sanzionarlo con pene adeguate: per smuovere il legislatore sono state necessarie ripetute condanne dell'Italia ad opera della Corte Edu. Ciò premesso, in questo scritto si analizzano alcuni tratti salienti della disciplina della tortura ex art. 613 bis c.p.: tortura comune e tortura 'di Stato', condotte e eventi che integrano l'una o l'altra ipotesi, beni giuridici in gioco, forme del dolo, tortura seguita da lesioni personali o dalla morte della vittima, inapplicabilità della disposizione incriminatrice in caso di esecuzione di legittime misure limitative o privative di diritti. Ne esce un quadro complesso e problematico, che riflette una disciplina certamente perfettibile: peraltro, suscita sconcerto che dal principale partito della maggioranza di governo siano venute proposte tendenti ad abrogare l'art. 613 bis, nell'intento di 'dare slancio' alle forze dell'ordine nell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

1. Grazie, in primo luogo, alle Camere penali di Milano e del Piemonte occidentale per avermi coinvolto in questo convegno, che affronta il tema della tortura¹: un tema di grande rilievo in termini di civiltà giuridica. L'ascesa dello Stato di diritto² passa, in effetti, tra l'altro, attraverso l'abolizione della tortura come pena, come strumento di prova e come pratica di polizia³.

Parlerò della tortura nel diritto penale comune: non anche della tortura quale crimine internazionale, alla quale sarà dedicata un'apposita sessione del convegno. Si tratta in effetti di fenomeni diversi, per dimensioni e offensività. La tortura come crimine internazionale è infatti "strumento e frammento... di una violenza collettiva e su larga

^(*) Questo scritto riproduce, con alcune integrazioni e con un corredo di note bibliografiche, una relazione tenuta al Convegno "È punita ogni violenza fisica morale su persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà", 26 giugno 2024, Milano – Torino, organizzato dalla Camera penale di Milano Gian Domenico Pisapia e dalla Camera penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta in occasione della Giornata internazionale per le vittime della tortura.

¹ Fondamentale in materia il ricchissimo affresco di T. PADOVANI, *Giustizia criminale. Tortura*, 2015.

² Sui tratti essenziali dello Stato di diritto, in prospettiva storica e costituzionale, cfr. M. LUCIANI, *Lo Stato di diritto, una prospettiva di diritto comparato. Italia*, 2023.

³ Così M. LALATTA COSTERBOSA, in M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, 2013, p. 85.

scala⁴, che postula pene assai superiori di quelle previste per la corrispondente figura del diritto penale interno. Un aspetto, quest'ultimo, evidenziato dal "Progetto di Codice dei crimini internazionali", elaborato nel 2022 da una commissione istituita presso il Ministero della Giustizia, sotto la presidenza di Francesco Palazzo e Fausto Pocar, per iniziativa della Ministra Marta Cartabia. Il progetto, all'art. 30, tra i crimini contro l'umanità contemplava due distinte ipotesi di "tortura e altri trattamenti inumani o degradanti", punite l'una con la reclusione da 10 a 24 anni e l'altra con la reclusione da 12 a 24 anni: pene nettamente più elevate di quelle contemplate nell'art. 613 *bis* co. 1 e co. 2 c.p. (rispettivamente, reclusione da 4 a 10 anni e reclusione da 5 a 12 anni)⁵.

Un tratto – estrinseco – che accomuna la tortura del diritto penale comune e la tortura come crimine internazionale è la feroce resistenza opposta dal legislatore italiano all'introduzione di norme incriminatrici volte a reprimere sia l'uno sia l'altro fenomeno⁶: Andrea Pugiotto ha parlato di un'"omissione normativa coriacea", integrata in spregio dell'unico obbligo costituzionale di incriminazione e di "carte dei diritti, internazionali e sovranazionali, di cui diligentemente l'Italia è parte"⁷. Un ulteriore elemento comune è costituito dalla persistenza occulta della tortura: ancorché vietata da fonti internazionali e nella maggioranza degli ordinamenti interni⁸, la tortura rimane presente nella prassi di molti Paesi⁹, non necessariamente a regime autoritario¹⁰.

Limitandomi al diritto interno, sottolineo che tra l'adozione della Convenzione Onu contro la tortura ("Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti", adottata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984)¹¹, la sua ratifica da parte dell'Italia (l. 3 novembre 1988, n. 498) e

⁴ Così A. VALLINI, *Il codice a pezzi. Ascesa e caduta della proposta di una legge organica sui crimini internazionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 101.

⁵ Il Progetto Palazzo-Pocar si è arenato in questa legislatura. Rimangono pertanto inattuati gli obblighi di incriminazione derivanti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (ICC) in relazione alla tortura come quale crimine contro l'umanità (art. 7 co. 1, lett. f) e quale crimine di guerra (art. 8 co. 2, lett. a, ii). Cfr. C. MELONI, *La tortura tra diritto interno e obblighi internazionali di incriminazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 751 ss. Per il testo dello Statuto di Roma: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/07/19/167/so/135/sg/pdf>.

⁶ Cfr. A. COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l'inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1801 ss., nonché L. RISICATO, *L'ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione del diritto penale e crimini contro l'umanità*, in *disCrimen*, 28 luglio 2018.

⁷ Sulle strategie argomentative e sulle ragioni reali che a lungo hanno ostacolato la previsione del delitto di tortura nel codice penale italiano, cfr. A. PUGIOTTO, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, p. 129 ss.

⁸ Cfr. S. ANTONELLI, *La criminalizzazione della tortura nel mondo e in Europa*, in *È vietata la tortura, XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2023.

⁹ Cfr. T. PADOVANI, *Giustizia criminale. Tortura*, cit., p. 315 ss. "La tortura ha radici antiche: è esistita, esiste, e, purtroppo, esisterà ancora a dispetto della presenza di norme penali che la reprimono": così S. LARIZZA, *La problematica configurazione del delitto di tortura: da delitto a circostanza aggravante?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 1378.

¹⁰ Ampiamente in proposito, con particolare riferimento agli USA, A. SPATARO, *A proposito di tortura e terrorismo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 1133 ss.

¹¹ Per il testo della Convenzione nella traduzione ufficiale italiana, <https://rm.coe.int/168007a6a7>.

l'introduzione nel codice penale dell'art. 613 *bis* (nonché dell'art. 613 *ter*, relativo all'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) sono trascorsi oltre trent'anni (l. 14 luglio 2017, n. 110): un ritardo da parte del legislatore italiano che è stato giustamente definito in dottrina ora "grave"¹², ora "imbarazzante"¹³, ora "imperdonabile"¹⁴, ora "assolutamente ingiustificabile"¹⁵, ora "vergognoso"¹⁶. Non solo: pochi anni dopo l'introduzione del delitto di tortura (*rectius*, dei delitti di tortura) si è cominciato, "incredibilmente"¹⁷, a... lavorare alla loro eliminazione! In proposito, farò un breve cenno, tra poco, a una proposta di legge di iniziativa di alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia¹⁸, della quale si tratterà ampiamente nella sessione finale del convegno.

2. Tra i diversi strumenti sovranazionali¹⁹ che si collocano a monte dell'ingresso nel codice penale italiano dell'art. 613 *bis*, spicca la Convenzione Onu del 1984 (CAT) alla quale ho fatto or ora riferimento.

Tale Convenzione presenta una serie di peculiarità che la differenziano da altri, più risalenti, strumenti internazionali in tema di diritti dell'uomo. Tra l'altro, la Convenzione Onu non si limita a vietare la tortura, ma della tortura fornisce una precisa *definizione* (art. 1 co. 1), esplicitando, nel contempo, che rimane impregiudicata la possibilità per una legge nazionale di prevedere disposizioni di portata più ampia (art. 1 co. 2); impegna gli Stati-parte a provvedere affinché ogni atto di tortura costituisca *reato* secondo il diritto penale interno (art. 4 co. 1) e sia represso con *pene adeguate* alla gravità di tale reato (art. 4 co. 2)²⁰; dedica analoghe previsioni agli *atti che integrano pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti non qualificabili come tortura*, qualora siano compiuti da un pubblico funzionario o con il consenso di quest'ultimo (art. 16 co. 1).

¹² V. ZAGREBELSKY, *Equo giudizio e obblighi internazionali di repressione penale nella sentenza costituzionale n. 192/2023*, in *Quaderni costituzionali*, 2024, p. 177.

¹³ L. RISICATO, *L'ambigua consistenza della tortura*, cit., p. 16.

¹⁴ P. LOBBA, *Obblighi internazionali e nuovi confini della nozione di tortura*, in *Dir. pen. cont.*, 16 aprile 2019.

¹⁵ A. SPATARO, *A proposito di tortura e terrorismo*, cit., p. 1149.

¹⁶ M. PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa*, in *Quest. Giust.*, 12 luglio 2021, p. 1.

¹⁷ Così A. SPATARO, *A proposito di tortura e terrorismo*, cit., p. 1151. Tanto più 'incredibile' la proposta di abrogazione dell'art. 613 *bis* c.p. in quanto si tratta di una disposizione attuativa di un duplice obbligo di incriminazione, derivante l'uno da fonti sovranazionali (art. 4 Convenzione Onu e art. 3 Cedu) e l'altro dall'art. 13 co. 4 Cost. Ne segue che una legge che eliminasse il delitto di tortura si esporrebbe a seri dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 117 co. 1 Cost. e 13 co. 4 Cost. Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, XIII ed., 2024, p. 70 e p. 72.

¹⁸ Proposta di legge AC 623 (Vietri e altri), presentata il 23 novembre 2022, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 723 ss. Per una analisi critica di tale Pdl, con riferimento anche ad ulteriori iniziative parlamentari tendenti a intervenire sugli attuali artt. 613 *bis* e 613 *ter* c.p., cfr. A. MARCHESI, *Sulla proposta di abrogare il reato di tortura*, in *SIDIBlog*, 25 ottobre 2023.

¹⁹ Per un'ampia panoramica, cfr. E. SCAROINA, *Il delitto di tortura. L'attualità di un crimine antico*, 2018, p. 29 ss., nonché P. LOBBA, *Obblighi internazionali*, cit. Sintetici quadri di insieme in I. SCORDAMAGLIA, *Uso della forza e abuso di autorità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 1157 e in A. SPATARO, *A proposito di tortura e terrorismo*, cit., p. 1145 ss.

²⁰ Sulla portata di tale previsione cfr. L. RISICATO, *L'ambigua consistenza della tortura*, cit., p. 10.

Nell'arco di tempo intercorso tra la ratifica della Convenzione Onu da parte dell'Italia e l'introduzione della tortura nel codice penale, un forte impulso al varo della nuova incriminazione è venuto dalla giurisprudenza della Corte Edu, che ha più volte evidenziato l'assenza nel nostro ordinamento di una norma incriminatrice della tortura e in ragione di questa lacuna ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu. Fra tali pronunce, si segnalano Cestaro c. Italia (2015), Azzolina e altri c. Italia (2017), Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia (2017), Blair e altri c. Italia (2018), relative alle violenze poste in essere dalle forze dell'ordine nel 2001 durante il G8 di Genova²¹, nonché Cirino e Renne c. Italia (2017), relativa a violenze perpetrate da alcuni agenti di polizia penitenziaria nel 2004 a danni di due detenuti nel carcere di Asti: mentre in precedenza obblighi di incriminazione potevano ricavarsi solo in forma implicita dalla giurisprudenza della Corte Edu, nelle sentenze ora citate, e in altre successive, la Corte ha espressamente posto a carico dello Stato obblighi di incriminazione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti fondati sull'art. 3 Cedu.

3. Vengo ai tratti salienti dei *delitti di tortura* come delineati dall'art. 613 bis c.p.²² Mi limiterò ad evidenziare alcuni aspetti di tali delitti tra quelli che più hanno fatto (e talora fanno) discutere.

Accanto alla *tortura 'di Stato'* (reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, previsto all'art. 613 bis co. 2 c.p.), il legislatore italiano ha represso anche la *tortura comune*²³, destinata ad operare nei rapporti cd. orizzontali, che intercorrono cioè tra soggetti non qualificati. L'art. 613 bis co. 1 c.p. fa riferimento, fra l'altro, a "*condizioni di minorata difesa*" in cui si trovi la vittima: condizioni, cioè, correlate all'età o alla salute della persona, ovvero al tempo o al luogo dell'azione (ad es., azione posta in essere di notte, o vittima 'colta di sorpresa')²⁴. Con tutta evidenza, tali condizioni

²¹ Sulla sentenza Cestaro c. Italia, cfr. F. CASSIBBA, [Violato il divieto di tortura: condannata l'Italia per i fatti della scuola "Diaz-Pertini"](#), in *Dir. pen. cont.*, 27 aprile 2015; A. COLELLA, *Verso il nuovo delitto di tortura*, in *Libro dell'anno del Diritto 2016*, a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2016, p. 121 ss.; F. VIGANÒ, [La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano](#), in *Dir. pen. cont.*, 9 aprile 2015. Sulle sentenze Azzolina c. Italia, Blair c. Italia, Cirino e Renne c. Italia, cfr. F. CANCELLARO, [A Bolzaneto e ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu](#), in *Dir. pen. cont.*, 16 novembre 2017.

²² Per esaurienti analisi delle figure di reato delineate nell'art. 613 bis c.p., cfr., fra gli altri, accanto ad AA. citati *supra* e *infra*, A. COLELLA, *Commento all'art. 613 bis*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), in *Codice penale commentato*, V ed., vol. III, 2021, p. 1946 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, vol. II, t. I, VI ed., agg. a cura di C. Cupelli e M.N. Masullo, 2024, p. 293 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, pt. sp.*, vol. I, *Delitti contro la persona*, VIII ed., 2022, p. 398 ss.; A.M. MAUGERI, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, pt. sp.*, vol. I, III ed., 2019, p. 258 ss.; T. PADOVANI, *Commento all'art. 613 bis*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, VII ed., 2019, t. II, p. 4315 ss.; A. PROVERA, *Commento all'art. 613 bis*, in G. FORTI, S. RIONDATO, S. SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, VII ed., 2024, p. 2516 ss.; M.E. SALERNO, *Commento all'art. 613 bis*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, 2018, p. 2622 ss.; S. SEMINARA, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 2021, p. 157 ss.

²³ Sull'accesso dibattito suscitato in dottrina dalla scelta operata dal legislatore italiano per la previsione di un reato comune accanto alla tortura di Stato, v. per tutti P. LOBBA, *Obblighi internazionali*, cit., p. 24 ss.

²⁴ Cfr. A.M. MAUGERI, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, pt. sp.*, cit., p. 263.

possono sussistere indipendentemente da una privazione della libertà personale o dalla sottoposizione ad un'altrui potestà, di fonte pubblica o privata. Esprimo seri dubbi sulla compatibilità della formulazione normativa con il principio di precisione (art. 25 co. 2 Cost.), tanto più che si tratta qui di un elemento costitutivo del reato (e non di una circostanza, come nell'art. 61 n. 5 c.p.)²⁵: d'altra parte, la carenza di precisione è un tratto saliente della complessiva disciplina della tortura contenuta nell'art. 613 bis c.p.²⁶

Quali i *beni giuridici* a tutela dei quali è volto l'art. 613 bis c.p.?

In base al tenore letterale della disposizione, accanto alla *libertà morale* della persona, è in gioco la sua *integrità fisio-psichica*. Con questi beni concorre la *dignità della persona*, espressamente menzionata nel co. 1 (nel quale compare la formula "trattamento inumano e degradante per la dignità della persona"²⁷): la *dignità della persona* anzi è il *bene primario offeso dalla tortura*²⁸. Lo ha evidenziato la Corte costituzionale nella sent. n. 192 del 2023 (cd. sentenza Regeni), nella quale si parla di una "*radicale incidenza della tortura sulla dignità della persona umana*"²⁹. Nello stesso senso si pronunciano la Corte di cassazione³⁰ e, in ambito europeo, la Corte Edu³¹; né si può trascurare che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea colloca la proibizione della tortura (art. 4) nel titolo I, sotto la rubrica "Dignità".

Per la tortura di Stato, si richiede che il fatto sia integrato con "*abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio*". Si evidenzia così la presenza nella tortura di Stato di un ulteriore bene giuridico: la *legalità dell'operato dei pubblici poteri*. Nella tortura di Stato viene anzi "*pervertito il rapporto tra autorità e individuo*"³²: lo Stato

²⁵ Per un rilievo di questo tenore, cfr. F. VIGANÒ, [Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la Camera dei Deputati, Parere reso nel corso dell'audizione svoltasi presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014](#), in *Dir. pen. cont.*, 25 settembre 2014.

²⁶ Di "tortuosa e inafferrabile tassatività" parla, in relazione all'art. 613 bis c.p., L. RISICATO, *L'ambigua consistenza della tortura*, cit., p. 20. V. inoltre *infra*, nt. 38.

²⁷ Per alcune osservazioni critiche svolte da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, alla vigilia dell'approvazione dell'attuale art. 613 bis c.p., cfr. G. GIOSTRA, *Rigurgito normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 733: uno di tali rilievi riguardava l'uso, nel testo della disposizione italiana, della congiunzione copulativa e ("trattamenti inumani e degradanti") in luogo della disgiuntiva o presente nell'art. 3 Convenzione Onu ("trattamenti inumani o degradanti"). In proposito, cfr. M. PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male*, cit., p. 5 s., nonché S. SEMINARA, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 161 s. Un ulteriore rilievo critico riguardava la mancata previsione dell'imprescrittibilità del delitto di tortura.

²⁸ La dottrina è unanime in questo senso: v. per tutti E. SCAROINA, *Il delitto di tortura*, cit., p. 254 ss. Sottolinea come la collocazione della tortura tra i delitti contro la libertà morale esprima una sottovalutazione di tale delitto da parte del legislatore S. SEMINARA, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 159.

²⁹ Corte cost. 27 settembre – 26 ottobre 2023, n. 192, punto 9.2. del *Considerato in diritto*. A commento, cfr., fra gli altri, V. ZAGREBELSKY, *Equo giudizio e obblighi internazionali di repressione penale nella sentenza costituzionale n. 192/2023*, cit., p. 176 ss.

³⁰ V. Cass. Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32380, cit.

³¹ Cfr. C. TACCONI, [Abrogare il delitto di tortura? Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte di Strasburgo](#), in *Sist. pen.*, 14 aprile 2023.

³² Così T. PADOVANI, *Giustizia criminale. Tortura*, cit., p. 33.

diventa persecutore della persona di cui ha la custodia e dei cui diritti fondamentali dovrebbe essere garante.

Dal punto di vista strutturale, la tortura è un *delitto di evento a forma vincolata*³³. La condotta può essere integrata da *violenze o minacce gravi*³⁴, ovvero, alternativamente³⁵, da *una o più azioni connotate da crudeltà*: dove per ‘crudeltà’ deve intendersi l’“assenza di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell’uomo civile, rivelata da un *modus agendi* connotato da particolari insensibilità, spietatezza e efferatezza”³⁶. L’evento è individuato dalla legge in “*acute sofferenze fisiche*” o in un “*verificabile trauma psichico*”. A proposito del secondo evento, è appena il caso di sottolineare che la verificabilità è connotato di qualsiasi elemento del fatto di reato e che la sua esplicitazione nell’art. 613 bis c.p. appare del tutto superflua³⁷. Nell’insieme, la tortura ex art. 613 bis c.p. presenta una struttura complessa e contorta³⁸, assai lontana dalla lineare definizione contenuta nella Convenzione Onu del 1984³⁹.

La tortura è un *reato eventualmente abituale*. Può essere integrata mediante più condotte (a mio avviso, anche realizzate nel medesimo contesto spazio-temporale)⁴⁰ o mediante un’unica condotta, a condizione, nel secondo caso, che comporti “*un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona*”⁴¹.

La tortura comune ex art. 613 bis co. 1 c.p. e la tortura di Stato ex art. 613 bis co. 2 sono distinte, *autonome figure di reato*⁴²: a mio avviso, la tortura di Stato non è un’ipotesi

³³ In giurisprudenza, cfr. in particolare Cass. Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32380, R.C.C., in *Sist. pen.*, 12 aprile 2022, e ivi il commento di A. COLELLA, [Pronunciandosi per la prima volta nel merito sull’art. 613-bis c.p., la Cassazione aderisce alla tesi della tortura c.d. di Stato come fattispecie autonoma di reato.](#)

³⁴ A proposito del requisito della gravità delle violenze o minacce, cfr. i taglienti rilievi di L. RISICATO, *L’ambigua consistenza della tortura*, cit., p. 19. Sull’esigenza di adottare – in relazione all’art. 613 bis c.p. – una nozione ampia di violenza, tale da abbracciare anche condotte omissive (quali una prolungata privazione di cibo o di sonno), cfr. S. SEMINARA, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit. p. 161.

³⁵ Cfr. A. PROVERA, *Commento all’art. 613 bis*, cit., p. 2519.

³⁶ Così D. FALCINELLI, *Il delitto di tortura, prove di oggettivismo penale*, in *Arch. pen.*, 2014, p. 20.

³⁷ Cfr. T. PADOVANI, *Commento all’art. 613 bis*, cit., p. 4318. Conf. A.M. MAUGERI, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, pt. sp.*, cit., p. 269, nonché L. RISICATO, *L’ambigua consistenza della tortura*, cit., p. 17.

³⁸ Cfr. S. SEMINARA, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 159, il quale rileva come le forti resistenze che ha incontrato l’introduzione dell’art. 613 bis c.p. si siano tradotte in una “formulazione contorta e fonte di gravi dubbi e incertezze”. Di “elementi costitutivi del reato... mal congegnati e sovrapposti in modo confuso”, nonché di “sovrabbondante e tortuoso accavallarsi di requisiti”, parlano G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, pt. sp.*, cit., p. 294 e p. 297.

³⁹ Cfr. M. PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male*, cit., p. 2.

⁴⁰ Cfr. A.M. MAUGERI, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, pt. sp.*, cit., p. 266, nonché M. PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male*, cit., p. 3, il quale sottolinea come tale interpretazione sia “in linea con il bene giuridico tutelato dalla fattispecie e con la definizione convenzionalmente conforme”. In questo senso è orientata anche la prevalente giurisprudenza: cfr. A. COLELLA, *Pronunciandosi per la prima volta nel merito sull’art. 613-bis c.p.*, cit. Peraltro, nel senso che la reiterazione debba essere “cronologicamente consistente”, cfr. Cass. Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32380, cit.

⁴¹ Sulla scala di gravità crescente stabilita dalla giurisprudenza della Corte Edu fra trattamento degradante, trattamento inumano e tortura, cfr. A.M. MAUGERI, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, pt. sp.*, cit., p. 267.

⁴² Cfr. A. COLELLA, *Pronunciandosi per la prima volta nel merito sull’art. 613-bis c.p.*, cit., nonché la sentenza ivi

aggravata rispetto alla tortura comune. La questione è controversa⁴³. Per la natura circostanziale parlano i lavori preparatori (e alcune pronunce di legittimità)⁴⁴. Ritengo tuttavia che la questione possa oggi ritenersi superata alla luce di un'esplicita presa di posizione della Corte costituzionale a favore della configurazione della tortura di Stato quale reato autonomo contenuta nella citata sentenza n. 192/2023, che a sua volta richiama una pronuncia della Corte di cassazione del 2021⁴⁵. A favore dell'autonomia delle due figure di reato considero decisivo l'argomento offerto dall'interpretazione conforme a Costituzione (art. 13 co. 4 Cost.) e alle fonti sovranazionali (artt. 1 e 4 Convenzione ONU 1984 e all'art. 3 CEDU nella lettura della Corte di Strasburgo). La questione ha grande rilievo: è in gioco la possibilità o meno di elidere un'ipotetica aggravante della tortura nel bilanciamento con un'eventuale circostanza attenuante (ex art. 69 c.p.), non escluse le circostanze attenuanti generiche⁴⁶.

L'art. 613 bis c.p. non richiede il *dolo intenzionale*, né – per la tortura di Stato – richiede un *dolo specifico*. La tortura di Stato ha dunque contorni più ampi rispetto a quelle che in dottrina vengono designate come *tortura giudiziaria, punitiva o discriminatoria*, la cui repressione era imposta dalla Convenzione Onu del 1984 (art. 1 co. 1, che richiede in capo all'agente, alternativamente, la finalità di ottenere informazioni o confessioni, la finalità di punire la persona per un atto commesso, ovvero la finalità di intimidirla per motivi attinenti ad una qualsiasi forma di discriminazione): l'ipotesi-limite è quella di un fatto commesso per puro *sadismo*.

Fermo ora l'attenzione sui *commi 4 e 5 dell'art. 613 bis c.p.*

L'una e l'altra disposizione individuano delitti aggravati dall'evento.

Il co. 4 fa riferimento a fatti di tortura dai quali derivi una *lesione personale per la vittima* (lesione semplice, grave o gravissima) senza fare menzione del coefficiente soggettivo dell'agente rispetto all'evento malattia. La disposizione è pacificamente applicabile all'ipotesi in cui l'evento sia stato cagionato per *colpa*; in forza del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, nella lettura che ne ha dato la Corte costituzionale nella sentenza n. 1085/1988, la disposizione non potrà invece applicarsi qualora l'evento non fosse prevedibile dall'agente. Per il caso in cui l'evento

commentata. Per una lettura dell'art. 613 bis co. 2 c.p. in termini di circostanza aggravante, cfr., invece, L. RISICATO, *L'ambigua consistenza della tortura*, cit., p. 18, nonché S. SEMINARA, in R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., p. 163.

⁴³ Cfr. S. BERNARDI, [Carcere e tortura: la Cassazione si esprime \(in sede cautelare\) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere](#), in *Sist. pen.*, 5 aprile 2022.

⁴⁴ Ne danno conto, fra gli altri, A. COLELLA, [La Cassazione si confronta, sia pure in fase cautelare, con la nuova fattispecie di 'tortura' \(art. 613 bis c.p.\)](#), in *Sist. pen.*, 16 gennaio 2020; M. PELISSERO, *Tortura: una norma scritta male*, cit., p. 8 ss.; G. PONTEPRINO, *La tortura di stato: un'interpretazione 'ragionata' dell'art. 613 bis c.p. nell'attesa di un'auspicabile riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 785 ss.

⁴⁵ "Il legislatore nazionale ha inteso superare il *minimum standard* di cui all'art. 1 CAT, poiché l'art. 613 bis c.p. punisce anche la cosiddetta tortura privata, orizzontale o impropria (primo comma), stabilendo comunque un più severo trattamento sanzionatorio per la tortura commessa dal pubblico ufficiale (secondo comma), *pur se quest'ultima non è rispetto all'altra reato circostanziato, ma reato autonomo* (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 25 maggio-31 agosto 2021, n. 32380)": così Corte cost. 27 settembre – 26 ottobre 2023, n. 192, punto 7.1.2 del *Considerato in diritto*.

⁴⁶ Cfr. S. LARIZZA, *La problematica configurazione del delitto di tortura*, cit., p. 1396.

malattia sia stato *voluto* dall'agente, non troverà applicazione l'art. 613 *bis* co. 4 c.p., ma sarà configurabile un concorso di reati tra l'art. 613 *bis* co. 1 o co. 2 c.p. e l'art. 582 c.p.⁴⁷: a seconda che ricorrano gli estremi di un concorso formale o quelli di un concorso materiale, la pena sarà quella prevista per la tortura (in quanto reato più grave) aumentata fino al triplo *ex art.* 81 co. 1 c.p. o quella risultante dal cumulo materiale delle pene a norma degli artt. 71 ss. c.p.

Il co. 5 disciplina la tortura seguita dalla *morte* della vittima, richiedendo espressamente che l'evento morte sia conseguenza non voluta dall'agente: l'evento morte dovrà essere imputabile a *colpa* dell'agente, da accertarsi in concreto. In tal caso, si applicherà la pena della reclusione di anni 30. Oggetto di una previsione *ad hoc* è poi l'ipotesi in cui l'evento morte, conseguente a un fatto di tortura, sia cagionato dall'agente con *dolo*⁴⁸: in tal caso, si applicherà la pena dell'ergastolo.

4. Rilevo, infine, che l'art. 613 *bis* co. 3 c.p. esclude espressamente che possa essere integrata la tortura di Stato nel caso di *sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti*. Ricordo inoltre che nella parte generale del codice penale è previsto l'uso legittimo delle armi quale causa di giustificazione a beneficio della *forza pubblica*: a norma dell'art. 53 c.p. non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere dell'ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità o di impedire la consumazione di alcuni gravissimi delitti⁴⁹.

Accenno, in proposito, alla Proposta di legge Vietri, che ha quale oggetto principale la soppressione dell'art. 613 *bis* c.p., in qualche modo camuffata sotto l'introduzione di una nuova aggravante comune all'art. 61 c.p. (quale n. 11 *novies*)⁵⁰. Nella Relazione che accompagna la Pdl, si esprime il timore che la presenza dell'art. 613 *bis* c.p. possa "*privare i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro, con conseguente arretramento dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e uno scoraggiamento generalizzato dell'iniziativa delle Forze dell'ordine*".

⁴⁷ In questo senso Cass. Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 1243, L, CED 285573-01; Id., 7 luglio 2023, n. 36970, L, CED 285773: ad avviso della Corte, l'art. 613 *bis* co. 4 c.p. – al pari del co. 5 – prevede un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento nel quale l'evento deve essere necessariamente non voluto. In dottrina, cfr. A. COLELLA, *Commento all'art. 613 bis, cit.*, p. 1987 s. Conf. A. PROVERA, *Commento all'art. 613 bis, cit.*, p. 2523.

⁴⁸ Cfr. A.M. MAUGERI, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, pt. sp., cit.*, p. 275, la quale, condivisibilmente, ritiene che tale previsione individui una forma autonoma di omicidio doloso, come tale sottratta al giudizio di bilanciamento delle circostanze *ex art.* 69 c.p.

⁴⁹ Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva l'autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia per reati commessi in servizio di polizia (art. 16 c.p.p. 1930): la disposizione è sopravvissuta fino al 1963, allorché è intervenuta una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte cost., 18 giugno 1963, n. 94). Cfr. S. LARIZZA, *La problematica configurazione del delitto di tortura, cit.*, p. 1383. Sulla problematica applicabilità della scriminante di cui all'art. 53 c.p. a fatti di tortura, e in generale sui rapporti tra tortura e esimenti (legittima difesa, stato di necessità, uso legittimo delle armi) nel nostro ordinamento, cfr. T. PADOVANI, *Giustizia criminale. Tortura, cit.*, p. 332 ss. Ulteriori riferimenti bibliografici sul punto, in relazione alla dottrina internazionalistica, in P. LOBBA, *Obblighi internazionali, cit.*, p. 8.

⁵⁰ Sottolinea l'"accorto understatement" G. GIOSTRA, *Rigurgito normativo, cit.*, p. 733 s.

A ben vedere, la legge italiana attribuisce ampi spazi di legittimità all'uso della forza da parte del pubblico ufficiale: non avverto la necessità che all'uso della forza si dia uno spazio ulteriore, nel quale possa dispiegarsi lo *slancio* di cui parla la Relazione citata.

C'è chi, in Italia, vorrebbe ripercorrere le inquietanti vicende dell'“*immunità qualificata*” negli USA: una forma di immunità funzionale originariamente riconosciuta, in quel Paese, ai soli giudici, ma ormai estesa dalla Corte Suprema, in forma sempre più ampia, anche alle forze di polizia, oggi ritenute responsabili per violenze poste in essere in servizio solo a condizione che siano rinvenibili precedenti giurisprudenziali che abbiano ravvisato una responsabilità in situazioni pressoché identiche a quella oggetto del giudizio. Ne ha riferito altrove Roberto Cornelli⁵¹, sottolineando come tale evoluzione giurisprudenziale sia mossa dall'intento di prevenire il rischio che l'agente di polizia sia frenato nell'esercizio di funzioni repressive dal timore di conseguenze giudiziarie⁵²: emblematico il caso dell'esecuzione di un arresto. L'adesione al modello americano da parte dell'aspirante legislatore italiano è probabilmente inconsapevole, ma si radica su comuni pulsioni securitarie, che mettono in gioco una componente essenziale dello Stato di diritto⁵³.

⁵¹ R. CORNELLI, *Sostenere l'insostenibile. Un'analisi critica delle tesi a supporto della proposta di abrogazione del reato di tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, p. 748 s.

⁵² Il caso da cui trae origine l'immunità qualificata (Corte Suprema, *Pierson v. Ray*, 1967) riguardava l'arresto di 15 sacerdoti (alcuni dei quali di colore) che sostavano alla fermata di un autobus nel Mississippi e che non avevano ottemperato all'ordine di allontanarsi impartito dalla polizia sulla base di una disposizione di legge che sarebbe stata successivamente dichiarata incostituzionale.

⁵³ Cfr. R. CORNELLI, *Sostenere l'insostenibile*, cit., p. 748.